



ASSESSORATO TUTELA DELLA SALUTE E SANITA'
DIREZIONE REGIONALE CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE

PRESUPPOSTI NORMATIVI

Con provvedimento di Giunta n. 59-28477 del 25.10.1999 l'Amministrazione regionale ha adottato il sistema generale di controllo sull'attività delle aziende sanitarie regionali basato su indicatori, specifici per aree di attività, finalizzati a misurare lo scostamento tra i risultati attesi e quelli ottenuti.

La scelta regionale di attivare un tale sistema di controlli trovava il proprio fondamento sia in previsioni normative nazionali che regionali.

La fonte normativa primaria è da ricercare nella legge di riforma del SSN (il decreto legislativo n° 502/1992 s.m.i.) laddove stabilisce che il SSR debba adottare, in via ordinaria, il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni assegnando alle Regioni, in particolare, il compito di verificare il rispetto delle disposizioni " (...) *con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di strumenti di sorveglianza e metodologie per la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni.*"

In realtà la Regione Piemonte aveva già anticipato tali disposizioni sin dal 1990 riconfermandole con la vigente l.r. n.10/1995 che, all'articolo 33, dispone che si debba provvedere alla definizione di un sistema generale di indicatori ed alla organizzazione del sistema di rilevazione e di controllo.

Tale necessità è ripresa nella legge di piano sanitario regionale (l.r. n. 61/1997) che dedica un articolo apposito al tema della verifica dell'attività sanitaria (l'articolo 25), prevedendo accanto all'affermazione di principio sulla necessità di una costante valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi la necessità di utilizzo di un sistema di indicatori da attivare in sintonia con le previsioni ministeriali in materia.

Per tornare ai riferimenti normativi nazionali occorre poi rilevare come la necessità di utilizzare un sistema di indicatori, in sintonia con quanto previsto dagli artt. 10 e 14 del d. lgs. n° 502/1992, e l'esigenza di istituzionalizzare un sistema regionale di controlli sia stata, nel tempo, più volte riconfermata da disposizioni nazionali sia di carattere speciale che generale.

Rafforzato e riconfermato il principio dalla terza legge di riforma sanitaria (decreto legislativo n.229/1997) la medesima conferma è contenuta in numerose norme settoriali:

- Nella legge 449/1997 che, all'articolo 32 p.to 9, prevede che le Regioni raccolgano ed analizzino sistematicamente i dati concernenti l'attività sanitaria, sia ospedaliera che territoriale;
- Nella legge n.448/1998 (c.d. patto di stabilità) che all'articolo 28 impegna il Ministero della Salute a definire indicatori e parametri concernenti gli aspetti strutturali ed organizzativi dei sistemi sanitari regionali;
- Nel decreto legislativo n. 56/2000 (disposizioni in materia di federalismo fiscale) che all'articolo 9 dispone la necessità di attivare tempestivamente un sistema di monitoraggio fondato su indicatori per verificare, nell'erogazione dei servizi sanitari, il rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 502/1992.

Inoltre lo stesso Ministero della Salute, con due distinti decreti assunti rispettivamente in data 24.07.1995 e 15.10.1996 aveva già proposto, in accordo con le previsioni degli artt. 10 e 14 del Decreto legislativo n° 502/1992, una lista di indicatori finalizzati da un lato all'autovalutazione ed alla verifica dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attività sanitarie e dall'altro alla verifica delle

prestazioni con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione, dell'umanizzazione, del diritto all'informazione impegnando le amministrazioni regionali alla adozione del medesimo.

Infine sempre il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e previa intesa con la conferenza permanente Stato-Regioni, in ossequio alle disposizioni di cui al citato articolo 9 del d.lgs.n.56/2000, ha poi adottato con il decreto 12 dicembre 2001 il sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria individuando 91 indicatori destinati a monitorare i vari aspetti assistenziali e a fornire informazioni sullo stato di salute e sul contesto.

Il provvedimento ministeriale segue di poco quello sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001) ed il relativo accordo stato regioni del 22 novembre 2001 che all'articolo 5 riconferma la necessità di prevedere criteri specifici di monitoraggio del sistema di garanzie introdotto dal decreto legislativo n.56/2000.